

COMUNE DI COLLAZZONE

(Provincia di Perugia)

REP. n. del

CONVENZIONE EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno del mese di

TRA

Il Comune di Collazzone, (di seguito per brevità indicato come "Amministrazione"), P.I. 00449760545, con sede in P.zza Jacopone, 6, 06050 Collazzone (PG), rappresentato da, C.F., nato a

(...) il, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di, in virtù dei poteri conferitogli dalla Legge, dai Regolamenti comunali e con provvedimento sindacale n. del

E

....., (di seguito per brevità indicata come "Associazione"), C.F. e P.I., con sede Legale in via, n., (.....), iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato della Regione al n., rappresentata da, C.F., nato a (.....) il domiciliato per la carica presso la sede Legale di, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di dell'Associazione;

RICHIAMATI

– l'art. 118 della Costituzione, che impone all'Ente locale di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini "singoli o associati" per lo svolgimento di at-

tività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

– il TUEL, art. 3 comma 5, in base al quale i Comuni possono svolgere le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali tra cui, con pieno diritto, si annoverano le associazioni di volontariato e di promozione sociale;

– lo Statuto Comunale, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 13 giugno 1991 e modificato per ultimo con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 27 dicembre 2014, che prevede all'art. 12: "*1. Il Comune riconosce nell'associazionismo un fattore essenziale di aggregazione della collettività*" e ancora "*2. Il Comune valorizza le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini il cui statuto garantisca la democraticità dell'organizzazione e la trasparenza della gestione ed aventi come scopo il perseguimento di finalità sociali e culturali, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni e garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali.*";

– il “Codice del Terzo Settore” che riconosce “*il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo*”, ne promuove “*lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia*”, e ne favorisce “*l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti Locali*” (art. 2 del D.lgs. 117/2017);

– il Codice del Terzo Settore definisce “*Volontario*” la persona che per

libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (art. 17 del D.lgs. 117/2017);

– l’attività del volontario non può essere retribuita in nessun modo, nemmeno dal beneficiario. l’Organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione e che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte;

– Sono previste forme di rimborso per i propri volontari soltanto per le spese effettivamente sostenute e documentate anche ricorrendo, nei limiti di cui al comma 4, art. 17 del Codice, mediante la presentazione di una autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000.

premesse inoltre che:

– l’art. 56 del D.lgs. 03.07.2017, n. 117, prevede, al comma 1, la possibilità da parte degli Enti Pubblici di stipulare convenzioni con le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del Terzo settore (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro, durante il periodo transitorio vige l’art. 101 comma 3 del D.lgs. 117/2017), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

– il comma 2 dello stesso articolo prevede che le convenzioni sopra ri-

chiamate, possano prevedere esclusivamente il rimborso alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate;

premesso infine che:

– il comma 3 dell’art. 56 stabilisce che la Pubblica Amministrazione individui le Organizzazioni e le Associazioni di volontariato con cui stipulare la convenzione, “*mediante procedure comparative riservate alla medesima*” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

dato atto che:

– in esecuzione della delibera di G.C. n., dal giorno al giorno è stato pubblicato, sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.collazzone.pg.it, sull’Albo Pretorio e sulla sezione “amministrazione trasparente”, uno specifico “Avviso Pubblico” per consentire a tutte le Associazioni e le Organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l’Amministrazione;

– svolta la procedura comparativa, con Determinazione del Responsabile dell’Area n. del è stata selezionata l’Associazione non lucrativa denominata per lo svolgimento del servizio descritto al successivo art. 3, per l’anno scolastico 2022/2023;

– l’Associazione è iscritta nel registro della Regione Umbria dal al n. ;

Tanto richiamato e premesso, Amministrazione ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Richiami e premesse

Amministrazione ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

L'Amministrazione si avvale dell'attività dell'Associazione e quindi affida alla stessa, alle condizioni previste nei seguenti articoli, l'attuazione del progetto di pubblica utilità a valenza sociale per l'anno scolastico 2022/2023 comprendente l'attività di vigilanza all'ingresso e all'uscita del plesso scolastico della scuola primaria e secondaria di primo grado in frazione Collepepe, Via dell'Elce, attività di accompagnamento e sorveglianza dei minori a bordo degli scuolabus per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, servizio di scodellamento dei pasti e riordino del locale mensa presso la scuola dell'infanzia, altre attività che potranno necessitare nel corso dell'anno scolastico.

Art. 3 - Modalità di svolgimento delle attività

– La vigilanza all'entrata ed uscita degli alunni dal plesso scolastico in frazione Collepepe, Via dell'Elce, è diretta alla tutela e sicurezza degli alunni. Il servizio dovrà essere assicurato dall'Associazione in modo da facilitare l'attraversamento della strada, evitare loro possibili molestie e favorire un comportamento corretto ed adeguato onde prevenire possibili incidenti. Salvo diversa indicazione il servizio dovrà essere svolto da un solo addetto che dovrà presidiare l'ingresso di via dell'Elce secondo il calendario scolastico regionale nei seguenti orari:

✓ ingresso: 07:45 – 08:15;

✓ uscita: 13:00 – 13:30.

– L'attività di accompagnamento e sorveglianza dei minori a bordo degli

scuolabus, un accompagnatore per ogni scuolabus, sarà articolata in più viaggi di andata e di ritorno, sia meridiani che pomeridiani, a seconda degli alunni trasportati e degli orari di lezione effettuati nelle singole scuole. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare gli elenchi degli alunni da prelevare o lasciare alle singole fermate e le scuole alle quali gli stessi dovranno essere accompagnati o prelevati.

Viaggio di andata:

Verrà effettuato in due turni, nel primo verranno trasportati gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, nel secondo verranno trasportati gli alunni della scuola dell'infanzia. Gli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico dovranno essere prelevati alle fermate predefinite e all'orario stabilito per ogni singolo itinerario, l'accompagnatore dovrà vigilare ed eventualmente aiutare il minore a salire a bordo dello scuolabus. Al momento dell'arrivo a scuola, l'accompagnatore dovrà scendere dallo scuolabus e, vigilando sulla discesa dei minori, accompagnare i medesimi fino al cancello e/o portone della scuola, dove verranno consegnati al personale addetto.

Viaggio di ritorno:

Verrà effettuato in due turni, nel primo verranno trasportati gli alunni della scuola primaria che non usufruiscono del tempo pieno e secondaria di primo grado, nel secondo verranno trasportati gli alunni della scuola dell'infanzia e gli alunni della scuola primaria che usufruiscono del tempo pieno. Gli alunni iscritti al servizio dovranno essere prelevati dai singoli plessi scolastici, dove verranno consegnati all'accompagnatore dal personale della scuola. L'accompagnatore dovrà vigilare ed eventualmente aiutare il minore a salire

a bordo dello scuolabus, alla fermata prestabilita, l'accompagnatore dovrà scendere dallo scuolabus e, vigilando sulla discesa del minore, consegnare il minore al genitore o esercente la potestà o tutore o comunque ad altro maggiorenne opportunamente delegato per scritto al momento dell'iscrizione al servizio. In caso di assenza delle suddette persone, l'accompagnatore non potrà far scendere il minore dallo scuolabus. L'autista e l'accompagnatore dovranno rintracciare telefonicamente i soggetti aventi titolo alla custodia del minore ai fini della riconsegna del medesimo. In caso di esito negativo della ricerca o nel caso in cui i soggetti aventi titolo una volta rintracciati non si presentino prontamente a prendere il minore, l'autista e accompagnatore dovranno provvedere ad avvertire gli organi di Polizia.

Verifica utenti servizio scuolabus:

Gli accompagnatori insieme agli autisti dovranno verificare giornalmente che gli alunni che salgono a bordo dello scuolabus siano effettivamente e regolarmente iscritti al servizio.

– Il servizio di scodellamento dei pasti e riordino del locale mensa presso la scuola dell'infanzia dovrà essere effettuato da due operatori e sarà svolto dal lunedì al venerdì nel rispetto del calendario scolastico, dalle ore alle ore circa. I volontari provvederanno alla pulizia e sanificazione iniziale dei locali dove verranno consumati i pasti, all'arrivo del vitto, trasportato a cura del personale della Ditta incaricata, gli operatori provvederanno allo scodellamento e alla consegna agli alunni. Al termine del pasto gli stessi operatori provvederanno al riordino dei locali e alla loro sanificazione.

Art. 4 - Obblighi dell'Associazione

L'Associazione si impegna a svolgere quanto previsto nel progetto relativo

alla presente convenzione nell'osservanza delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, al quale la stessa si impegna a trasmettere:

– l'elenco dei volontari impiegati nel progetto di cui alla presente convenzione;

– un'apposita rendicontazione mensile relativa alle spese effettivamente sostenute per l'organizzazione e l'espletamento delle attività ai sensi del successivo art. 10.

Art. 5 - Operatori

– Lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli dovrà essere assicurato da persone dell'Associazione che risultino fisicamente idonee a detti servizi. Per le attività integrative presso la mensa della scuola d'infanzia è necessario il rispetto della normativa in materia di HACCP.

– L'Associazione si obbliga a consegnare, prima dell'inizio delle attività, le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 di tutti i volontari impiegati nelle attività circa il possesso da parte dei medesimi dei seguenti requisiti:

a. età superiore a 18 anni;

b. non avere riportato condanne penali (anche se con beneficio della non menzione) di qualsiasi tipo né avere procedimenti penali in corso;

c. essere in regola con quanto previsto in particolare dal D.lgs. 4 marzo 2014 n. 39 "attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile";

d. altri requisiti previsti nella scheda progettuale (es. attestati di formazione, ecc.).

– Il personale volontario, reclutato dall'Associazione solo ed esclusivamente tra i propri aderenti, dovrà possedere affidabilità, decoro e capacità

adeguate all'attività da svolgere, dovrà mantenere un comportamento corretto e cortese ed un linguaggio consono nei confronti degli alunni.

Art. 6 - Gestione operatori

– Tutte le incombenze relative alla gestione dei volontari adibiti ai servizi di che trattasi, le presenze, le eventuali sostituzioni, sono a carico dell'Associazione che, in ogni caso, dovrà garantire la presenza minima del numero degli addetti con le caratteristiche di cui al precedente art. 5.

– Nel caso in cui si verificassero assenze per motivate ragioni, l'Associazione provvederà alla temporanea sostituzione delle persone impossibilitate in modo da garantire la continuità delle attività e ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione.

– In caso di assenze immotivate e /o di rifiuto di effettuare alcuni servizi, l'Associazione provvederà alla sostituzione definitiva dell'operatore tra gli altri aderenti.

– È in capo all'Associazione l'obbligo di mantenere aggiornati gli elenchi di cui al precedente art. 4, nel caso in cui si verificassero sostituzioni, dandone in ogni caso tempestiva comunicazione all'Amministrazione.

– L'effettivo svolgimento delle attività dovrà essere documentato da un foglio di firma giornaliero controllabile in ogni momento dal competente Ufficio comunale.

Art. 7 - Responsabilità operatori e Coordinamento

– L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

– L'Associazione risponde in proprio per eventuali incidenti o danni procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali inadeguati messi a dispo-

sizione dall'Associazione stessa. L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità conseguente. Resta a completo ed esclusivo carico dell'Associazione qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

– L'Associazione individua il responsabile operativo e coordinatore delle attività oggetto della presente convenzione nella persona di

– L'Associazione è responsabile del comportamento e dell'idoneità professionale dei volontari utilizzati.

– L'Associazione si impegna a mantenere il più possibile stabile il personale adibito alle attività.

– Sarà facoltà dell'Amministrazione di chiedere la sostituzione dell'operatore che non applichi le norme della presente convenzione, non osservi un comportamento corretto e non offra sufficienti garanzie di professionalità.

In tal caso l'Associazione dovrà provvedere alla sostituzione della persona entro e non oltre giorni 5 (cinque) dal ricevimento della motivata richiesta dell'Amministrazione.

– A norma dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione ha stipulato apposita polizza, per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, con la compagnia, agenzia, numero polizza, data stipula, data scadenza

– Gli oneri della suddetta polizza sono a carico dell'Amministrazione (art. 18 comma 3 del D.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del pre-

mio, in proporzione al numero dei volontari impiegati e dei giorni di utilizzo per i servizi di cui alla presente convenzione, alla fine della validità della presente convenzione.

Art. 8 - Equipaggiamento operatori

– Il personale dell'Associazione impiegato nei servizi di cui alla presente convenzione dovrà vestire in modo sobrio e decoroso e dovrà essere riconoscibili mediante apposite casacche e/o tesserini nominativi che saranno forniti dall'Associazione.

– Il personale dell'Associazione utilizzato per la vigilanza all'entrata ed uscita degli alunni dai plessi della scuola primaria e secondaria di primo grado dovrà indossare apposito gilet ad alta visibilità.

Art. 9 - Controlli e verifiche

– L'Amministrazione, a mezzo del proprio personale, si riserva, nei momenti ritenuti più opportuni, di operare verifiche sulla qualità complessiva delle attività svolta, come disciplinati dalla presente convenzione.

Art. 10 - Rimborsi spese

– L'Amministrazione provvederà a rimborsare all'Associazione le spese da essa effettivamente sostenute per l'organizzazione e la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione ai sensi della normativa vigente in materia.

– Il pagamento dei rimborsi delle spese sostenute dall'Associazione sarà effettuato dall'Amministrazione, sulla base dei rendiconti mensili trasmessi in relazione alle:

a) spese sostenute per la copertura assicurativa dei volontari di cui al precedente articolo 7;

b) spese per l'attività di coordinamento organizzativo dell'esecuzione del progetto;

c) spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento dei volontari;

d) spese sostenute per l'acquisto vestiario, strumentazioni e mezzi specificamente inerenti alle attività da espletare;

e) spese vive dei volontari, ivi inclusi i rimborsi chilometrici per l'uso dell'auto privata;

Art. 11 - Durata della convenzione

– La convenzione ha validità per l'anno scolastico 2022/2023 per il periodo dal 14.09.2022 al 30.06.2023 in conformità al calendario scolastico della Regione Umbria e delle Istituzioni Scolastiche Direzione Didattica 2° Circolo di Marsciano, per la scuola d'infanzia e primaria, e della "Cocchi-Aosta" per la scuola secondaria di primo grado.

– L'Amministrazione e l'Associazione hanno facoltà di risolvere in tutto o in parte la presente convenzione con il semplice preavviso di 15 giorni.

– Amministrazione ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

Art. 12 - Penali

– L'Associazione, ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni di cui alla presente Convenzione, è tenuta al pagamento di una penale che varia secondo la gravità dell'infrazione.

L'Amministrazione, previa contestazione all'Associazione, potrà applicare le seguenti penali:

a. € 150,00 per ogni giorno di sospensione del servizio senza giusta e motivata causa;

b. € 100,00 secondo la gravità dell'infrazione, per il mancato rispetto di tutti obblighi previsti dalla presente Convenzione volti ad assicurare la regolarità e la qualità dell'attività.

– In caso di recidiva e di mancata ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Amministrazione per la violazione degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione potrà procedere alla rescissione del contratto. Alla contestazione delle inadempienze, l'Associazione ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.

Art. 13 – Risoluzione

– L'Associazione, pena la risoluzione della convenzione, dovrà impegnarsi ad applicare e far rispettare gli obblighi di cui all'art. 54 e seguenti del D.lgs. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165*", nonché gli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Collazzone, pubblicato sul sito internet istituzionale. A tal fine l'Associazione dichiara di aver letto il Codice, che si intende allegato al presente atto anche qualora non materialmente e fisicamente unito al medesimo, ma depositato agli atti dell'Amministrazione, di impegnarsi ad orientare la propria azione ed i propri comportamenti ai principi e norme individuati dal Codice, di darne comunicazione ai propri volontari per assicurarne la diffusione e conoscibilità.

– Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, l'Amministrazione ha facoltà

di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

– Inoltre, l'Amministrazione, può risolvere la presente:

a) in caso di cessione delle attività oggetto della convenzione;

b) qualora l'Associazione violi Leggi, Regolamenti anche comunali, ordinanze e prescrizioni delle Autorità competenti;

c) qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il proprio rapporto fiduciario con l'Amministrazione.

– La risoluzione è efficace decorsi trenta giorni dalla comunicazione in forma scritta ad opera dell'Amministrazione, senza diritto ad alcun indennizzo o risarcimento da parte dell'Associazione.

Art. 14 - Tutela della privacy e trattamento dei dati personali

– I dati inerenti agli utenti dei servizi scolastici e le loro famiglie sono individuati come dati personali e sensibili, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e del D.lgs. 196/2003 e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definiti dalle normative suddette.

– È fatto assoluto divieto agli operatori di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione per fini diversi da quelli inerenti all'attività stessa.

– Tutti gli operatori dovranno garantire riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò cui venissero a conoscenza nel rapporto con gli utenti ed attuare le misure di sicurezza necessarie per la protezione dei dati.

Art. 15 - Aspetti fiscali

– L'Associazione dichiara di essere una ONLUS (organizzazione non lu-

crativa di utilità sociale) e che la presente convenzione è finalizzata esclusivamente al raggiungimento dei fini solidaristici per i quali l'Associazione risulta costituita.

– Le parti dichiarano, ai sensi della normativa vigente in materia che:

a) le prestazioni rese dall'Associazione esclusivamente per fini di solidarietà non si considerano prestazioni di servizi ed esulano dal campo impositivo dell'I.V.A.;

b) la presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro in virtù del disposto dell'art. 8 comma 1 della Legge 11 agosto 1991 n. 266 "*Legge quadro sul volontariato*";

c) la presente convenzione è soggetta a registrazione in caso di uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 "*Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro*".

Art. 16 - Controversie

– I rapporti tra Amministrazione ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi di leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice Civile), buona fede (artt. 1337 3 1366 del Codice Civile).

– In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente venga esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

– Nel caso il tentativo suddetto non vada a buon fine, tutte le controversie inerenti alla presente convenzione saranno deferite alla competente autorità giurisdizionale. Il foro competente è quello di Spoleto.

Art. 17 – Rinvio

– Per tutto quanto non previsto e normato, Amministrazione ed Associa-

zione rinviano al Codice Civile ed alla normativa richiamata nelle premesse.

– Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Art. 18 - Spese convenzione

– Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico dell'Amministrazione.

Amministrazione ed Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo ed articolo, la sottoscrivono.

COMUNE DI COLLAZZONE

.....

L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

.....